



CITTÀ DI TREIA
(Provincia di Macerata)

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio SERVIZI ALLA PERSONA

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 62 DEL 14-04-2020

Reg. generale n. 228 del 14-04-2020

**Oggetto: GESTIONE CONTABILE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che tra le funzioni principali a cui l'ente Comune deve attendere vi è quella del sociale;

DATO ATTO che ormai da molti anni il Comune eroga contributi a diversi soggetti, soprattutto anziani e/o portatori di handicap, finalizzati a sostenerne le spese di assistenza domiciliare;

CONSIDERATO che l'ente svolge anche una funzione di segretariato sociale, coadiuvando i soggetti sopra detti negli aspetti burocratico-amministrativi dei rapporti che intercorrono con gli assistenti;

ATTESO che comunque l'ente non può sostituirsi al datore di lavoro-assistito, il quale, peraltro, si trova di solito in condizioni assai precarie, per malattia, per disagio sociale o perché anziano solo, tale da non poter essere in grado di svolgere nessuna incombenza pratica amministrativa;

VERIFICATO, per tutto quanto sopra, che occorre organizzare al meglio i rapporti di lavoro domestico instaurati o che si andranno ad instaurare tra il soggetto assistito ed il lavoratore assistente, soprattutto per quanto attiene alla gestione del contratto di lavoro;

VISTI i primi tre commi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare il comma 2: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”*;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 36, comma 2, e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- art. 36, c. 2. *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

- art. 32, c. 14. *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”*;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 95/2012;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e, pertanto, non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006, così come modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018;

VISTO il principio di rotazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 si ritiene necessario derogarlo alla luce della elevata professionalità ed affidabilità fornita per l'affidamento precedente ed affinché sia garantita una continuità professionale ed operativa che, altrimenti, verrebbe gravemente compromessa;

ACCERTATO di poter affidare il servizio di gestione dei rapporti di lavoro domestico ad uno studio esterno all'ente facente capo alla "Meridiana Cooperativa Sociale" di Macerata;

PRESO ATTO, da comunicazione inviata per mail dallo studio "Meridiana Cooperativa Sociale" di Macerata, che il servizio sopra descritto richiede una spesa annua di € 1.086,00 più IVA per un massimo di 15 rapporti di lavoro e include: elaborazione mensile cedolino, elaborazione trimestrale bollettini INPS, eventuali comunicazioni di assunzioni e cessazioni e certificazioni compensi;

CONSIDERATO che per la gestione contabile SAD è necessario impegnare per il 2020 l'importo di € 1.086,00+ IVA per totali € 1.324,92;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC prot. INAIL_20433727 allegato emesso in data 18/02/2020 con scadenza validità 17/06/2020;

DATO ATTO che in applicazione dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, è stato acquisito il Codice Identificativo Gara, attraverso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (CIG Z5F2CB5F02);

DATO ATTO che si è provveduto a consultare il Casellario ANAC secondo le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016”, aggiornate al 2019, con riscontro negativo in riferimento alle annotazioni sulla ditta offerente;

VISTO l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d’interessi, ai sensi dell’art. 6-*bis* L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 06/02/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 06/02/2020, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con l’atto di Giunta comunale sopra citato;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di AFFIDARE, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio di gestione dei rapporti di lavoro domestico allo studio "Meridiana Cooperativa Sociale" di Macerata anche per l’anno 2020;
3. di IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la spesa di € 1.324,92 al capitolo 161513 *“Spese assistenza domiciliare per anziani”* del bilancio corrente, sul quale il sottoscritto ha accertato la disponibilità finanziaria;
4. di DARE ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 241/1990 e dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Dott. Coppe Orazio;
5. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa, prescritta dall’articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

6. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
7. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*".-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. ORAZIO COPPE

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 14-04-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 24-02-2021

Treia, 09-02-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 09-02-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
